

(N. 1779)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 28 giugno 1951*  
(V. Stampato N. 520-80) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L' 11 LUGLIO 1951

Ratifica del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, concernente aumento del deposito per il ricorso per Cassazione e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438,  
è ratificato.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

## DECRETO LEGISLATIVO

9 APRILE 1948, n. 438

*Aumento del deposito per il ricorso per Cassazione e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale.*

## Art. 1.

Il deposito previsto dall'articolo 364, primo comma, del Codice di procedura civile è elevato, per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° ottobre 1948, a lire cinquecento se la sentenza impugnata è del pretore, a lire millecinquecento se la sentenza impugnata è del tribunale, a lire tremila in ogni altro caso.

Il deposito previsto dall'articolo 398, terzo comma, del Codice di procedura civile per le domande di revocazione delle sentenze del conciliatore è elevato, per le domande notificate a decorrere dal 1° ottobre 1948, a lire cinquecento.

## Art. 2.

Il deposito previsto dall'articolo 651 del Codice di procedura civile è elevato, per le opposizioni notificate a decorrere dal 1° ottobre 1948, a lire cinquecento, se l'opposizione è proposta davanti al conciliatore o al pretore; a lire mille, se l'opposizione è proposta davanti al Tribunale o alla Corte d'appello.

## Art. 3.

Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.

## Art. 4.

Le sanzioni pecuniarie comminate dal Codice di procedura penale in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di un'impugnazione o di un'istanza sono raddoppiate.